



INCENTIVI PER LA RICAPITALIZZAZIONE DELLE IMPRESE DI MEDIE DIMENSIONI

25 Maggio 2020

Loconte&Partners
BARI - LONDRA - MILANO
NEW YORK - ROMA
PADOVA - REGGIO CALABRIA

Al fine di potenziare il rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni che abbiano subito importanti riduzioni di ricavi a causa dell'emergenza epidemiologica, l'art. 26 del Decreto Rilancio introduce alcuni incentivi fiscali per i soci che effettuino conferimenti in denaro in esecuzione di aumenti del capitale deliberati ed eseguiti entro il 31 dicembre 2020 e per le stesse società ricapitalizzate.

Incentivi per la ricapitalizzazione delle imprese di medie dimensioni

L'art. 26 del Decreto Rilancio prevede che ai soci che effettuino, entro il 31 dicembre 2020, conferimenti in denaro per l'aumento del capitale sociale di medie imprese che abbiano subito, nei mesi di marzo e aprile 2020, una perdita di ricavi non inferiore al 33% rispetto allo stesso periodo nell'anno precedente, spetti un credito d'imposta pari al 20% delle somme conferite. L'investimento massimo sul quale calcolare il credito d'imposta non può superare i 2.000.000 euro. A pena di decadenza del beneficio (con conseguente restituzione di quanto già eventualmente goduto), è altresì richiesto che la partecipazione riveniente dal conferimento sia posseduta almeno fino al 31 dicembre 2023 e che le riserve, di qualsiasi tipo, non vengano distribuite prima del 1 gennaio 2024.

Parimenti, alla società ricapitalizzata spetta un credito d'imposta pari al 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto, fino alla concorrenza del 30% dell'aumento di capitale effettuato entro il 31 dicembre e, in ogni caso, nei limiti di 800.000 euro (tetti minori sono previsti per le società che operano nel settore dell'agricoltura e della pesca).

Requisiti

La norma prevede che, ai fini del riconoscimento del credito d'imposta in capo al socio conferente e alle società ricapitalizzate, sia necessario che queste ultime presentino le seguenti caratteristiche:

- siano una società di capitali (con esclusione di intermediari finanziari, società di partecipazione finanziaria e non, società che esercitino attività assicurativa), aventi sede legale in Italia;
- presentino un ammontare di ricavi, ai sensi dell'art. 85, comma 1, lett. a) e b) del Tuir, relativi al periodo d'imposta 2019 compreso fra i 5.000.000 euro ed i 50.000.000 euro;
- abbiano subito una riduzione complessiva dei ricavi, per il periodo marzo-aprile 2020, non inferiore al 33% rispetto all'anno precedente;
- entro il 31 dicembre 2020 abbiano deliberato un aumento di capitale a pagamento interamente versato.

Per il riconoscimento del credito d'imposta in capo alle società ricapitalizzate sono richieste ulteriori e più rigide condizioni, fra le quali ricordiamo:

- alla data del 31 dicembre 2019 le stesse non devono rientrare nella categoria delle imprese in difficoltà secondo le definizioni comunitarie (ad es. in caso di s.r.l. che abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate);
- si trovino in situazione di regolarità contributiva e fiscale;
- si trovino in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia ed urbanistica,

- del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell'ambiente;
- abbiano rimborsato (o depositato presso un conto bloccato) gli aiuti eventualmente ricevuti che siano stati ritenuti illegali o incompatibili dalla Commissione europea.

L'efficacia delle misure resta subordinata alla preventiva autorizzazione da parte della Commissione europea, ai sensi dell'art. 108 TFUE.

Conclusioni

La norma non chiarisce la nozione di regolarità contributiva e fiscale, in cui la società ricapitalizzata deve trovarsi al fine di poter beneficiare del credito d'imposta in esame. Se è pacifico che con tale espressione si indichi la correttezza nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali, assicurativi e fiscali, nonché in tutti gli altri obblighi previsti normativamente in riferimento all'intera situazione aziendale, non è tuttavia chiaro, specie dal punto di vista della regolarità fiscale, quali siano gli adempimenti la cui assenza implichi una situazione di irregolarità. Ci si chiede, ad esempio, se una società possa dirsi o meno irregolare fiscalmente nel caso in cui abbia ricevuto un avviso bonario da parte dell'Agenzia delle Entrate e si trovi in una situazione di regolare ammortamento. Uno spunto può essere rinvenuto nel codice degli appalti pubblici, dove la irregolarità fiscale è definita quale *“violazione grave, definitivamente accertata (i.e. con sentenza passata in giudicato) rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse, secondo la legislazione italiana”* (art. 38, D.Lgs. n. 163/2006). Seguendo questa definizione, il semplice ricevimento di un avviso bonario non comporterebbe una situazione di irregolarità fiscale. Si auspica, ad ogni modo, un intervento interpretativo (da parte dello stesso legislatore, in sede di conversione del Decreto Rilancio, ovvero da parte dell'Agenzia delle Entrate) volto a perimetrare la nozione di regolarità contributiva e fiscale per quanto riguarda la specifica norma in esame.

Ulteriore dubbio che la norma solleva riguarda l'esatta individuazione dei conferimenti che possono godere dei crediti d'imposta in esame. Da una parte, infatti, il quarto comma della norma in esame prevede che il credito d'imposta sia riconosciuto ai soci che effettuino conferimenti in denaro, in favore di una o più società, in esecuzione dell'aumento di capitale deliberato ed eseguito entro il 31 dicembre 2020. Il successivo ottavo comma, invece, nello stabilire le condizioni ed i limiti dell'accesso al credito d'imposta da parte delle società ricapitalizzate, nulla specifica riguardo al fatto che i conferimenti debbano essere effettuati in denaro. Inoltre, non viene specificato se rientrino nell'agevolazione in esame anche i versamenti a riserve generiche (ad esempio, versamenti in conto capitale, a fondo perduto, ecc.) ovvero la conversione di obbligazioni in azioni.

Si auspica, pertanto, che in sede di conversione del Decreto Rilancio il legislatore fornisca gli opportuni chiarimenti in merito all'interpretazione della norma in esame.

Loconte&Partners nasce dall'idea di offrire alla clientela un approccio multidisciplinare con spiccata propensione internazionale, sviluppando competenze specifiche nei settori della consulenza legale e tributaria.

Tale scelta professionale consente di stabilire e mantenere uno stretto rapporto di fiducia con il Cliente che sempre trova alle sue richieste una puntuale risposta.

